

1. **D:** E' possibile partecipare avendo la categoria SOA OG10 classifica IV e non IV bis come richiesto nel disciplinare di gara?

R: Si, in considerazione delle disposizioni di cui all'art. 61 comma 2 del DPR 207/2010 a condizione che sia coperto l'importo a base di gara.

2. **D:** Relativamente al punto 12.1 lettera b) – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE, la certificazione richiesta alla lettera b4) SA 8000-2014 è requisito fondamentale ai fini della partecipazione alla gara in oggetto?

R: Si.

3. **D:** Si chiede perché a pagina 42 del capitolato speciale di appalto nella tabella a fondo pagina sono indicati i dati relativi al Comune di Staffolo?

R: Si tratta di un refuso; i dati sono corretti; i totali sono corretti; per mero errore è stata lasciata la indicazione relativa al Comune di Staffolo che non deve essere tenuta in considerazione.

4. **D:** Si chiede perché a pagina 1 dell'elaborato Relazione Calcoli Illuminotecnici è *indicato che lo studio illuminotecnico effettuato ha riguardato i punti luce nei 10 Comuni aderenti alla proposta*

R: Si tratta di un refuso, i Comuni aderenti alla proposta sono 9.

5. **D:** La certificazione SA8000 2014 deve essere posseduta con data di attestazione antecedente la data di pubblicazione del bando oppure è sufficiente con data di rilascio antecedente la presentazione dell'offerta?

R: E' sufficiente che il concorrente ne sia in possesso nel momento in cui presenta l'offerta.

6. **D:** E' possibile avvalersi delle certificazioni UNI EN ISO 140001:2015, SA8000:2014?

R: Si.

7. **D:** E' possibile partecipare con il possesso delle seguenti certificazioni: ISO 9001:2015; ISO 14001:2004 invece che 2015; OHSAS 18001:2007; SA 8000 2008 invece che 2014.

R: Non è possibile partecipare con la SA 8000 2008. Per il resto vedasi rettifica n. 2 al disciplinare di gara.

8. **D:** E' possibile ricorrere all'istituto di avvalimento per una parte della categoria OG10 (essendo in possesso della OG10 II)? : ricorrere all'avvalimento per cat. OG10 Class. III e relative certificazioni di cui al punto 12.1 lett. b) del disciplinare di gara?

R: La categoria OG10 II e la categoria OG 10 III non coprono l'importo a base di gara. E' possibile l'avvalimento delle certificazioni di cui al punto 12.1 lett. b)

9. **D:** Con la presente siamo a richiedere chiarimenti in merito a quanto previsto dal punto 12.1 del Disciplinare di gara, come poi riformulato. E' infatti normativamente acclarato e giurisprudenzialmente consolidato che nell'ambito delle gare pubbliche di lavori il requisito unico, necessario e sufficiente, è il possesso della attestazione di qualificazione SOA per categorie e classifiche adeguate all'oggetto dei lavori. A ciò si può derogare solo in presenza di motivate esigenze in riferimento all'oggetto della prestazione posta in appalto, da comprovare da parte della Stazione Appaltante tramite apposita determinazione. Con riferimento a quanto richiesto ai punti 12.1 lettera a) e b1), tali previsioni appaiono legittime; quanto invece richiesto ai punti b2), b3), e b4), non appare conforme e commisurato all'appalto in questione, e pertanto si fa istanza affinché codesta rispettabile Stazione Appaltante agisca in autotutela eliminando le richieste di cui ai punti b2), b3), e b4), quali requisiti obbligatori per la partecipazione.

R: Per costante giurisprudenza, la facoltà delle S.A. di richiedere requisiti di qualificazione ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla Legge rientra nella discrezionalità dell'Amministrazione, con il solo limite della ragionevolezza. Nel caso di specie è ragionevole la scelta della S.A. di richiedere certificazione, rispettivamente, per gestione ambientale (b2), salute e sicurezza sul lavoro (b3) e responsabilità sociale d'impresa (b4), trattandosi non già di certificazione multipla, ma di certificazione unica, con rispettivo riguardo a settori distinti, ciascuno rilevante per l'oggetto dell'appalto. Resta ferma, ovviamente, la facoltà di avvalimento, ex art. 89 del Codice.

10. **D:** Dall'analisi del progetto esecutivo posto a base di gara si sono notate alcune anomalie nei tabulati di calcoli illuminotecnici; in particolare alcune sezioni di calcolo non rispettano i requisiti minimi di norma sulla base dei quali sono stati realizzati i calcoli illuminotecnici.

Si richiede per tanto un chiarimento in merito a come gestire i calcoli illuminotecnici posti a base di gara per la redazione dell'offerta:

- ✓ L'offerta dovrà garantire i requisiti minimi di illuminamento indicati in progetto, senza considerare i requisiti minimi indicati dalla normativa? oppure l'offerta dovrà garantire i requisiti minimi indicati dalla normativa (anche se questo richiede un aumento della potenza dei singoli punti luce, espressamente vietato dal disciplinare)?

R: il progetto consiste in un relamping, situazione contemplata dalla norma. Le scelte progettuali sono confermate negli elaborati di progetto - Relazione calcoli illuminotecnici - dove alle pagine 6 e 7 è riportato: "Essendo vincolata la geometria dell'installazione ovvero non potendo modificare l'altezza di posa o l'interdistanza, il contemporaneo rispetto della norma sulle varie zone di studio (sede stradale, marciapiedi etc.) in alcune situazioni potrebbe non trovare soluzione. Ai fini della maggior sicurezza si concorda che in tali casi si darà la priorità al rispetto dei limiti normativi sulla sede stradale rispetto alle zone limitrofe come marciapiedi e/o piste ciclabili. In ogni caso sarà preminente il rispetto dei parametri medi minimi mantenuti rispetto a quelli legati all'uniformità..."

11. **D:** In relazione al sub criterio 1.a del disciplinare di gara "Esperienza puntuale in interventi di efficientamento energetico su impianti di illuminazione pubblica stradale", si richiede se l'esperienza puntuale rappresentata dal numero di interventi di efficientamento energetico analoghi a quello oggetto dell'affidamento eseguiti nell'ultimo triennio da indicare al fine dell'attribuzione del punteggio può essere oggetto di avvalimento.

R: No.

12. **D:** un Consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del d.lgs. n. 50/2016, chiede di confermare che le attestazioni UNI EN ISO 14001:2015; BS OH-SAS 18001:2007; SA8000 2014 è sufficiente se possedute solo da una delle cooperative indicate in sede di gara quali esecutrici dei lavori.

R: Sì, è sufficiente a condizione che la cooperativa individuata esegua i lavori in maniera prevalente.

13. **D:** In riferimento al sub criterio **3.1 Collegamenti a banda larga** è richiesto "il numero di collegamenti internet della centralina di telecontrollo che il concorrente si impegna a realizzare con tecnologia o in fibra o in radio o a scelta dell'offerente che garantisca un collegamento ad internet di almeno 40 Mbit/s (es. tra centralina di telecontrollo ed edifici pubblici)"; si chiede la possibilità di conoscere l'ubicazione dei quadri elettrici che saranno asserviti dalle centraline di telecontrollo

R: I quadri elettrici con le centraline di telecontrollo previsti da progetto sono elencati di seguito distinti per Comune: Castelfellino: CBAE, CBAT; Castelplanio: CP07, CP01; Cupramontana: CMAD; Maiolati Spontini: MS22, MS06; Montecarotto: MCAD_AE; Monte Roberto: MRAI, MRAD; Poggio San Marcello: PMAA; Rosora: ROAF, ROAG; San Paolo di Jesi: SPAC.

Per l'individuazione planimetrica fare riferimento al seguente link :

http://www.cis-gis.it/doc/BandoLavoriEfficientamentoPubblicalluminazione2018/PROGETTOESECUATIVO/QUADRI_ELETRICI_PI_CentralinaControllo_CIS.zip

14. **D:** si chiede conferma della possibilità di avvalimento del requisito di cui al punto 12.1 del disciplinare, punto b4) SA8000 2014 – certificazione attinente la responsabilità sociale di impresa.

R: vedasi risposta alla FAQ n. 6 .

15. **D:** Con riferimento al codice prodotto FP017 si fa presente che i nuovi CAM Illuminazione Pubblica 2017 (rev del 18/10/2017) prescrivono che il produttore di sistemi di telegestione in Onde Convogliate deve consegnare dichiarazione di conformità alla norma EN50065 (come indicato a pag 43 dei CAM-paragrafo in alto). Dato che questa norma riguarda solo le trasmissioni nel campo di frequenza da 3 a 148,5 KHz, si deduce che, non potendo essere conformi alla 50065, i sistemi in Banda Larga, che trasmettono su frequenze da 1 MHz a 30 MHz, non soddisfano i requisiti richiesti dai CAM e quindi non dovrebbero essere utilizzati. Come ci dobbiamo comportare ?

R: Le specifiche da progetto del sistema di telecontrollo rappresentano lo standard di riferimento il cui rispetto dovrà essere dimostrato applicando le norme pertinenti.

16. **D:** Considerato che tra i requisiti di idoneità professionale, viene richiesto (*cf. pt. 12.1.b 4 del Disciplinare*) il possesso di: b4) SA8000 2014 - certificazione attinente la responsabilità sociale di impresa, siamo con la presente a chiedere se l'adozione di un Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001, e di un Codice Etico - che definiscono l'insieme dei valori che la Società riconosce, accetta e condivide, a tutti i livelli, nello svolgimento dell'attività d'impresa - possano essere ritenuti requisiti equivalenti al possesso della suddetta Certificazione.

In particolare, si evidenzia che il Decreto 27 settembre 2017 di aggiornamento dei CAM illuminazione pubblica, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2017, al Punto 4.1.2.2. "*Diritti Umani e condizioni di lavoro*" prevede che: "*L'appaltatore deve rispettare i principi di responsabilità sociale assumendo impegni relativi alla conformità a standard sociali minimi e al monitoraggio degli stessi*". Precisando poi: "*L'offerente può dimostrare la conformità al criterio presentando la documentazione delle etichette che dimostrino il rispetto dei diritti oggetto delle Convenzioni internazionali dell'ILO sopra richiamate, lungo la catena di fornitura, quale la certificazione SA 8000:2014 o equivalente, (quali, ad esempio, la certificazione BSCI, la Social Footprint), in alternativa, devono dimostrare di aver dato seguito a quanto indicato nella Linea Guida adottata con DM 6 giugno 2012 "Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici". Tale linea guida prevede la realizzazione*

di un “dialogo strutturato” lungo la catena di fornitura attraverso l'invio di questionari volti a raccogliere informazioni in merito alle condizioni di lavoro, con particolare riguardo al rispetto dei profili specifici contenuti nelle citate convenzioni, da parte dei fornitori e subfornitori. L'efficace attuazione di modelli organizzativi e gestionali adeguati a prevenire condotte irresponsabili contro la personalità individuale e condotte di intermediazione illecita o sfruttamento del lavoro si può dimostrare anche attraverso la delibera, da parte dell'organo di controllo, di adozione dei modelli organizzativi e gestionali ai sensi del d.lgs. 231/01, assieme a: presenza della valutazione dei rischi in merito alle condotte di cui all'art. 25 quinquies del d.lgs. 231/01 e art. 603 bis del codice penale e legge 199/2016; nomina di un organismo di vigilanza, di cui all'art. 6 del d.lgs. 231/01; conservazione della sua relazione annuale, contenente paragrafi relativi ad audit e controlli in materia di prevenzione dei delitti contro la personalità individuale e intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (o caporalato)”.

R: Il possesso della certificazione SA8000 2014 è requisito essenziale ai fini della partecipazione alla gara; è ammessa la facoltà di avalimento, ex art. 89 del Codice.

17. D: Chiediamo se in caso di avalimento della certificazione SA8000, l'azienda certificata SA8000 deve avere l'oggetto sociale idoneo ai lavori da realizzare.

R: La certificazione SA8000 deve avere campo di attività attinente l'oggetto di gara.

18. D: Si chiede di confermare che, in caso di partecipazione di un consorzio di cui all'art 45 comm. 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, i requisiti di cui al punto 12.1 lettera a) e lettera b) del disciplinare, debbano essere posseduti da una sola consorziata indicata dal consorzio stesso predetto o - se più di una - da tutte le consorziate indicate.

R: Il requisito di cui al punto 12.1. lettera a) deve essere posseduto dal Consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici dei lavori; il requisito di cui alla lettera b) deve essere posseduto nella sua interezza almeno da una delle consorziate indicata quale esecutrice dei lavori.

19. D: siamo a chiedervi se la certificazione SA8000:2014, deve essere rilasciata da ente certificatore accreditato presso il SAI, o può essere anche rilasciata da un ente certificatore, accreditato presso un ente di accreditamento facente parte del MLA - EA

R: Può essere rilasciata da un ente certificatore, accreditato presso un ente di accreditamento facente parte del MLA - EA solamente se l'accREDITAMENTO è specifico per lo schema di riferimento (SA8000:2014).